

- (33) A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base e dell'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio ⁽¹⁾ nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi nell'intento di porre rimedio a una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all'esportazione. Come indicato al considerando 9 il richiedente è soggetto a dazio compensativo. Poiché il dazio antidumping istituito per il richiedente è dello 0 % in relazione al prodotto considerato, questa situazione non si verifica nel caso in oggetto.
- (34) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva proporre una modifica dell'aliquota del dazio applicabile al richiedente ed è stata data loro la possibilità di presentare osservazioni. Non è stata ricevuta alcuna osservazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella tabella dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1292/2007 del Consiglio la voce concernente Garware Polyester Limited è sostituita dalla seguente:

«Garware Polyester Limited, Garware House, 50-A, Swami Nityanand Marg, Vile Parle (East), Mumbai 400 057, India	0,0	A028»
---	-----	-------

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 gennaio 2011.

Per il Consiglio
 Il presidente
 G. MATOLCSY

⁽¹⁾ GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

